



COMUNE DI RAGUSA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DETERMINATO

n.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno del mese di , presso la Residenza Comunale,
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

a) Il Dott. Rosario Spata, nato a Ragusa il 06.11.1964, il quale interviene in nome e per conto del
Comune intestato, codice fiscale 00180270886 che rappresenta in qualità di Dirigente del Settore
10° - Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Contratti,

E

b) il sig., nato il a ... ed ivi residente in , n.
, codice fiscale

PREMESSO

- che nel testo del presente contratto il Comune di Ragusa è riportato con la sola espressione "Comune" mentre il signor è riportato con l'espressione "Prestatore di lavoro";
- che, con Decreti del D.G. nn.2863, 2864 e 2865 del 13/09/2019, la Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato e finanziato n.3 Cantieri di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art. 15, comma II, della L.R. 17 marzo 2016 n.3. Piano di azione e coesione (Programma Operativo complementare 2014-2020) Asse 8 "Promozione dell'Occupazione e della Inclusione sociale" (OT8 – OT9) ;
- che, per ciascun cantiere, è prevista l'assunzione di un operaio qualificato muratore;
- che, con determinazione dirigenziale n. del , è stata approvata la graduatoria di merito delle unità da assumere con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con il profilo professionale di Muratore con inquadramento nella categ. B, posiz. ec. B1, da destinare ai citati cantieri di lavoro;
- che il candidato in posizione utile in graduatoria è il sig. , che viene assegnato al Cantiere di lavoro n..../RG "....." per n..... giorni lavorativi;
- che lo stesso ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001;
- che lo stesso risulta idoneo alle mansioni specifiche di Muratore, come comunicato dal medico competente dell'Ente;

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali;
- Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;
- Visto il D.Lgs n.165/2001;
- Visto il D.Lgs n.267/2000;
- Visto il R.O.U.S. nel testo vigente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 – Tipologia del rapporto di lavoro.

Il Comune, con il presente atto, assume il Sig., che accetta, con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per essere utilizzato presso il cantiere di lavoro indicato al successivo art. 3, punto 3c).

ART. 2 – Durata e inizio del rapporto.

Il rapporto di lavoro di cui al presente contratto ha una durata di **n. giorni lavorativi** da effettuare nel periodo compreso tra il, data di inizio di attività del cantiere, ed il, data di chiusura del cantiere medesimo, fatta salva una data successiva, dovuta ad eventuali sospensioni delle attività del cantiere.

ART. 3 – Categoria di inquadramento professionale e trattamento retributivo iniziale. Mansioni. Sede di lavoro.

3a) Il prestatore di lavoro viene inquadrato nella categoria B, posizione economica B1 dell'ordinamento professionale di cui al CCNL 1998-2001 e successivi contratti collettivi nazionale di lavoro, con il profilo professionale di Muratore.

Il trattamento retributivo mensile, al lordo delle ritenute di leggi previdenziali e fiscali, è articolato così come risulta dall'allegato prospetto contabile che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Al prestatore di lavoro sono corrisposte, se ed in quanto dovute, le quote di assegno nucleo familiare.

Egli è tenuto a comunicare all'atto della presa di servizio quanto necessario per consentire la corretta determinazione delle suddette quote.

3b) Le mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di inquadramento sono quelle indicate nell'allegata scheda descrittiva del profilo professionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, in relazione all'attività prevista per il cantiere di cui al successivo punto 3c).

3c) **La sede di destinazione dell'attività lavorativa è il Cantiere di lavoro n. /RG**
“.....” codice CUP

ART. 4 – Orario di lavoro.

Il dipendente effettuerà l'orario di lavoro, secondo le disposizioni del Direttore del cantiere, nelle giornate di apertura del cantiere, la cui attività non sarà svolta nei giorni festivi.

Il prestatore di lavoro dovrà attestare la propria presenza firmando nell'apposito registro obbligatorio delle presenze.

L'orario di lavoro è informato a criteri di flessibilità e di funzionalità del servizio articolato nel rispetto del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni locali e delle normative vigenti.

ART. 5 – Norme di rinvio.

Al prestatore di lavoro assunto a tempo determinato si applicano le disposizioni del CCNL vigente nel tempo, compatibilmente con la peculiarità e l'atipicità della prestazione lavorativa connessa ai cantieri di lavoro e nei limiti dei finanziamenti all'uopo erogati dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana.

ART. 6 – Obblighi del prestatore di lavoro. Codice disciplinare e di comportamento. Incompatibilità.

Il prestatore di lavoro è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Il prestatore di lavoro si impegna ad osservare il codice disciplinare contrattualmente previsto per il personale degli enti locali ed il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ragusa coordinato ed integrato con le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62.

Al prestatore di lavoro, in uno al presente contratto, è consegnata copia di entrambi i suddetti codici. Il prestatore di lavoro dichiara di avere preso visione di tutte le norme regolamentari e contrattuali citate nelle precedenti clausole, in particolare del suddetto Codice di comportamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro collettivo, aziendale ed individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo le gravità delle inosservanze, in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, necessitano di autorizzazione, non potranno essere svolti senza che il prestatore di lavoro sia stato autorizzato preventivamente dal Comune.

Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del prestatore di lavoro l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

ART. 7 – Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente al trattamento dei propri dati personali, che detto trattamento derivante dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati (privacy).

I dati personali del prestatore di lavoro sono trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico – economica dello stesso dipendente.

ART. 8 – Clausola finale. Disposizione di rinvio. Cause di risoluzione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Codice Civile e, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di contratti a tempo pieno e determinato applicabili per il personale del comparto Funzioni locali, oltre che le disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune, anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso e con esenzione di responsabilità a qualsiasi titolo a carico dell'Amministrazione, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

ART. 9 – Sottoscrizione. Bollo e registrazione. Esenzione.

Le parti sottoscrivono il presente contratto in duplice originale, in segno di benestare ed incondizionata accettazione, prima dell'assunzione in servizio.

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella B) allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 modificato ed integrato, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della tabella allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Allegati:

- prospetto retributivo
- declaratoria profilo professionale
- codice disciplinare
- codice di comportamento
- copia della comunicazione obbligatoria telematica di instaurazione di cui all'art.9-bis, comma 2 del d.l. 510/1996, convertito in legge 608/1996, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice originale di cui uno da conservare agli atti del Comune ed uno per la parte.

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI LAVORO

NOTE AGGIUNTIVE :

PER L'AMMINISTRAZIONE

IL PRESTATORE DI LAVORO
